



# COMUNE DI ASOLO

Provincia di Treviso

## VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 28/02/2019

**OGGETTO: ACCORDO FINALIZZATO ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DISCREZIONALE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.11 L.241/1990 E/O ARTT.6-7 DELLA L.R. N.11/2004; APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO; DITTE SEVEN-AGRIBOX**

L'anno **2019** il giorno **28** del mese di **Febbraio** alle ore 19.30 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Migliorini Mauro	SI	Mantesso Marco	SI
Dalla Rosa Franco	SI	Parisotto Sandro	SI
Pessetto Gerardo	SI	Regosa Andrea	SI
Miotto Giovanna	SI	Gregoris Gino	SI
Silvestrini Rosy	SI	Cunial Nico	SI
Dal Bello Davide	SI	Soligo Donatella	AG
Buonanno Milly	SI		

Presenti : 12 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 1

Partecipa il Segretario Comunale, Fommei Claudio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Migliorini Mauro.

OGGETTO: ACCORDO FINALIZZATO ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DISCREZIONALE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.11 L.241/1990 E/O ARTT.6-7 DELLA L.R. N.11/2004; APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO; DITTE SEVEN-AGRIBOX

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Asolo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale adottato con propria deliberazione n.21 del 19.5.1972 esecutiva, ed approvato definitivamente con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n. 2733 in data 27.07.1976;
- il Comune di Asolo è dotato di Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale adottata con propria deliberazione n. 67 del 8.10.1998 e approvata definitivamente dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n. 168 in data 26.01.2001 e successive Varianti Parziali;
- l'art. 12 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, che stabilisce criteri, indicazioni, metodi e contenuti dei nuovi strumenti di pianificazione e governo del territorio, individua due livelli di pianificazione distinti in Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e Piano degli Interventi (P.I.);
- l'art.6 della legge regionale nr.11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce le modalità e la previsione per possibili accordi tra soggetti pubblici e privati;

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Comunale nr.178 in data 27/10/2008 con la quale è stato adottato il Documento Preliminare , la redazione ambientale ed approvato tra l'altro anche l'accordo di copianificazione del P.A.T. tra Comune di Asolo, la Provincia di Treviso e la Regione del Veneto;
- la delibera di Giunta Comunale nr.15 in data 27/01/2009 con la quale sono stati stabiliti i termini di conclusione della procedura di concertazione avviata con l'adozione del Documento Preliminare di cui alla predetta deliberazione di G.C. nr.178/2008;
- la delibera di Giunta Comunale nr.246 in data 04/11/2010 con la quale, a seguito dell'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), si è preso atto che l'accordo di copianificazione del P.A.T. di Asolo deve intendersi conseguentemente limitato tra Comune di Asolo stesso e la Provincia di Treviso;
- la delibera di Giunta Comunale nr.76 dell'11/04/2011 con la quale si è preso atto della conclusione della fase di concertazione e partecipazione al documento preliminare del primo P.A.T., così come stabilito dall'art.5 della legge regionale nr.11 del 23 aprile 2004 nonché approvato il rapporto di concertazione e partecipazione redatto nel giugno 2010 dal professionista incaricato arch. Gustavo Bolzonello;

RICORDATO che in data 06/07/2012 al prot. gen. nr.11.936 le ditte Seven di Luca Gugel s.a.s. e Agribox Società Agricola a r.l. entrambe con sede legale in Via Canova 1 – Nervesa della Battaglia (TV), hanno presentato manifestazione d'intenti nell'ambito della redazione del P.A.T. e che in data 22/11/2012 al prot.gen.nr.19.803 hanno presentato uno schema di accordo ex art.6 L.R. 23 aprile

2004 nr.11 completo dei relativi allegati;

RICORDATO che in data 11.12.2012 al prot.gen. nr.20.863 il dr. Finotto Francesco in qualità di delegato della ditta Pro.tec.o- soc. coop r.l. con sede in San Donà di Piave (VE), ha depositato la “Valutazione della congruità della convenienza pubblica” a firma dello stesso dr. Finotto F. e dell'arch. Saccon Leopoldo, secondo l'incarico attribuito Loro con la direttiva di cui alla delibera di Giunta Comunale nr.162/2012 sopra richiamata;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr.200 in data 11/12/2012 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale tra l'altro è stato approvato, per quanto di competenza, uno schema di accordo finalizzato alla determinazione del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi dell'art.11 della legge 241/1990 e/o degli artt. 6 e 7 della Legge regionale n.11/2004 tra il Comune di Asolo e le ditte proponenti, Seven di Luca Gugel s.a.s. e Agribox Società Agricola a r.l.;

RICORDATO l'atto Rep.465 in data 21/12/2012, sottoscritto avanti al rogante Segretario Comunale di Asolo – dr. Fommei Caludio –, di accordo di pianificazione urbanistica redatto ai sensi dell'art.6 della LR. 23 aprile 2004 nr.11 tra il Comune di Asolo e le ditte Seven di Luca Gugel s.a.s. e Agribox Società Agricola a r.l.;

RICHIAMATA la propria delibera nr.11 in data 10/04/2013 con la quale è stato proposto ed accolto il rinvio dell'ordine del giorno del 10/04/2013 che prevedeva l'adozione del primo P.A.T. di Asolo;

DATO atto che il richiamato accordo (art.8.2) stabiliva dei termini trascorsi i quali l'accordo stesso “rimarrà privo di efficacia” e che tali termini sono abbondantemente scaduti;

DATO atto che i proponenti hanno evidenziato con note varie, tale inadempimento formale e che la Giunta Comunale ha concesso le possibili proroghe;

RISCONTRATO che in data 29/12/2016 al prot.nr.21.012 le ditte proponenti hanno presentato una proposta per un nuovo accordo sostitutivo del precedente sottoscritto e che la giunta comunale con atto nr.293 in data 29/12/2016 ha preso atto della nuova proposta riservandosi le dovute valutazioni e decisioni ed incaricando gli uffici per attivarsi ai fini della “valutazione della congruità della convenienza pubblica”;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr.19 in data 02/02/2017 con la quale si assumeva una direttiva in merito all'affidamento di un incarico di assistenza specialistica in merito alla definizione di un possibile nuovo schema di accordo con le ditte proponenti;

VISTE le delibere di Giunta Comunale nr.126 in data 08/06/2017 e nr.137 in data 22/06/2017, entrambe dichiarate immediatamente esecutive, con le quali l'amministrazione comunale ha manifestato la volontà di approvare un nuovo schema di accordo considerando tuttavia l'iniziativa di “ rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art.,6 della L.R. 11/2004 e ss. mm. ed ii.”;

VISTA la legge regionale nr.14 del 06 giugno 2017 in materia di “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo”;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr.176 del 17/08/2017 con la quale sono stati individuati gli ambiti di urbanizzazione consolidata e poi, come da norma regionale, trasmessi alla

Regione del Veneto e che la stessa ha confermato quanto deliberato dalla Giunta Comunale, attraverso l'approvazione della D.G.R.V. nr.668 del maggio 2018, sbloccando quindi di fatto la possibilità ai Comuni di procedere con le approvazioni di eventuali strumento urbanistici comunali (P.A.T. - P.I.);

VISTA la comunicazione a firma del Sindaco e Vice Sindaco, prot.17611 in data 11/10/2018 con la quale si trasmetteva alle ditte proponenti una revisione dell'accordo da Loro proposto e depositato il 29/12/2016;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr.229 in data 29/11/2018 con la quale è stato espresso un parere favorevole ad un nuovo schema di accordo con le ditte Seven di Luca Gugel s.a.s. e Agribox Società Agricola a r.l.;

DATO atto che con la medesima delibera di Giunta Comunale nr.229 in data 29/11/2018 si è preso atto e si è espresso parere favorevole anche in merito alla Valutazione della congruità della convenienza pubblica, demandando al Consiglio Comunale l'approvazione dello schema di accordo;

EVIDENZIATO come nello schema di accordo si faccia riferimento, come possibile utilizzatore, alla ditta Fashion Box S.p.a., che ha sede nella adiacente area classificata come Z.T.O. di tipo D1/5 dal P.R.G.C. vigente, ditta che rappresenta un'attività importante e da anni operante in Asolo e che ha confermato la propria volontà quale utilizzatrice degli immobili di cui al presente accordo procedimentale, (già espresse nella seduta della Commissione Consiliare Consultiva Urbanistica del 19 novembre 2012) come anche da lettera di intenti tra le parti datata 30/11/2018 consegnata all'amministrazione comunale ed anche depositata al protocollo in data 22/02/2019;

RICHIAMATA la dichiarazione rilasciata dal responsabile del servizio edilizia in data 22/12/2012 prot.19971, legittimate i titoli abilitativi dell'immobile esistente su parte delle aree oggetto di accordo;

ACCERTATO che le ditte proponenti che le Ditte sono proprietarie del compendio fondiario ubicato in Asolo, località Casella, Via Montello, 24, e contraddistinto ai mapp. nn. 355 – 369 – 465 – 466 – 2062 – 2064 del foglio n. 16 dell'impianto catastale del predetto Comune censuario, come meglio identificate nell'allegata tavola A allo schema di accordo;

CONSTATATO che tali aree, localizzate nel quadrante territoriale disposto a sud della SS248 Bassanese-Marosticana-Schiavonesca e delimitato da Via Le Marze-Via dell'Artigianato, prossime a due importanti zone produttive del Comune di Asolo, sono classificate dal P.R.G.C. vigente come ZTO di tipo E – Sottozona E2;

RITENUTO che il consolidamento e lo sviluppo delle realtà produttive, nell'attuale momento storico, particolarmente difficile per l'economia nazionale e locale nonché per l'occupazione, corrisponde ad un interesse pubblico di carattere generale e strategico;

VISTO che l'art.2 della legge regionale nr.11/2004 e ss. mm. ed ii. enuncia gli obiettivi cui la pianificazione deve conformarsi, al fine del miglior perseguimento degli obiettivi di coerenza programmatica, attendibilità ed efficacia nel governo del territorio, richiamando, tra gli altri, la *“promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali”*, la *“tutela del paesaggio rurale, montano e*

*delle aree di importanza naturalistica”, e “l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente”;*

VISTO che nel progetto definitivo del primo P.A.T. presentato (da adottare) le aree, interessate dall'ipotesi di cui allo schema di accordo, non risultano fra le varie ipotesi di invariants né sono individuate come zone “non idonee” dalla carta della fragilità;

DATO atto che nel Documento Preliminare, sopra richiamato e adottato con la delibera di Giunta Comunale nr.178 in data 27/10/2008 poi definitivamente approvato con delibera di Giunta Comunale nr.76 dell'11/04/2011, si prevede che “il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni produttive, commerciali e direzionali, con riferimento alle caratteristiche locali ed alle previsioni infrastrutturali a scala territoriale; in tale sede potrà essere valutata dal PAT la possibilità di ampliamenti di strutture esistenti, con riguardo particolare ma non esclusivo al quadrante est di Casella-S. Apollinare, purché nel rispetto delle previsioni di PTPC.”;

DATO atto che l'ipotesi di trasformazione urbanistica pianificatoria è relativa ad un'area tra l'altro aderente ad un'attività importante di Asolo che da quasi un ventennio ha più volte manifestato la disponibilità e volontà di potenziare la sua presenza in Asolo attraverso lo spostamento da altri siti sparsi nel territorio provinciale, il tutto come da atti depositati al Comune di Asolo; si ricorda, ad esempio, l'accordo sottoscritto tra il Comune di Asolo e la Provincia di Treviso già nel febbraio dell'anno 2005 e poi non attuato solo per eventi imprevedibili, in una fase in cui, tra l'altro, la pianificazione urbanistica del PRGC risultava quella che poi risulta oggi nel 2012 ma con le aree produttive che allora non risultavano sature;

RITENUTO che nell'attuale fase, stanti le condizioni effettive della finanza pubblica, e stante il quadro delle priorità programmatiche poste dalla domanda sociale oltre che dalle esigenze più generali di sostegno dello sviluppo economico, risulta assai problematico addebitare al settore pubblico, ed in particolare agli enti territoriali, i costi e gli oneri di un'iniziativa di così rilevante impegno, come l'ipotesi in questione;

DATO atto che nel caso di approvazione dello schema di accordo sarà necessaria una ridefinizione della disciplina urbanistica vigente, da definire ed attuare sia in sede di primo P.A.T. (da adottare) sia in sede di Piano degli Interventi, secondo le direttive, prescrizioni e vincoli previsti dal P.A.T.;

RITENUTO che la nuova disciplina urbanistica potrà consentire, sia il recupero dell'immobile esistente a destinazioni edilizie direzionali/commerciali/ricettive/pubblici esercizi e mense collettive, sia la realizzazione nelle aree meglio sopra descritte catastalmente, di immobili con destinazione d'uso a logistica/deposito/magazzino/uffici/outlet per la vendita di prodotti propri ed attività commerciale a stretto servizio dell'ambito produttivo con espressa esclusione delle attività commerciali, il tutto come meglio descritto nella documentazione allegata alla proposta di schema di accordo, riqualificando il sistema infrastrutturale;

DATO atto che in sede confronto tra l'amministrazione comunale ed i proponenti, sulla base della manifestazione d'intenti delle ditte e sopra meglio richiamata, tale ipotesi d'intesa è stata fatta oggetto di congrua disamina che ha considerato l'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, sia in relazione al contesto figurativo dei Colli di Asolo, sia in relazione agli spazi aperti della campagna di alta pianura, dislocati lungo la SS 248, valutandone la compatibilità con l'ipotesi di un eventuale utilizzo non agricolo di parte del quadrante disposto a sud della SS248 Bassanese-Marosticana-Schiavonesca e delimitato da Via Le Marze-Via dell'Artigianato, sia dal punto di vista

della qualità progettuale dell'insediamento proposto, sia delle opere di urbanizzazione indicate, ritenendo condivisibile quanto ipotizzato ora nelle tavole B,C e D allegate alla proposta di schema di accordo depositato il 29/12/2016 e contenenti indicazioni di massima atte a rappresentare in via generale la tipologia e la qualità di iniziativa;

RITENUTO che sussistono le condizioni che legittimano l'applicazione dell'art. 6 della l.r. 11/2004 alla fattispecie, poiché la natura ed il carattere dell'iniziativa in oggetto esprimono contenuti di rilevante interesse generale nonché siano maturi i termini di un accordo tra le parti che risulta quindi finalizzato alla realizzazione di interventi di trasformazione urbanistica delle aree di proprietà secondo il più volte richiamato schema di accordo;

DATO atto che in esecuzione di tutto quanto sopra illustrato è necessario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 della legge regionale n. 11 del 2004 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, addivenire ad un accordo procedimentale finalizzato alla realizzazione di opere di interesse comunale e alla assunzione collegata delle determinazioni pianificatorie per l'attribuzione della cennata nuova configurazione urbanistica come meglio indicata negli allegati alla proposta presentata dalle ditte Seven di Luca Gugel s.a.s. e Agribox Società Agricola a r.l. e relativa esclusivamente all'area di Loro proprietà;

RITENUTO, in relazione ad esigenze particolari e comunque nel rispetto del quadro normativo di riferimento, che il Comune potrà adottare provvedimenti integrativi/specificativi, anche temporanei, volti a garantire il pieno contemperamento degli interessi pubblici con quelli delle Ditte proponenti e con quelli di altri soggetti potenzialmente coinvolti, dando atto che oggi si sta approvato un accordo procedimentale, rinviando quindi ogni dettaglio in sede di Piano degli Interventi, da attuare nei termini previsti nell'allegato schema di accordo;

DATO atto che l'Amministrazione comunale può comunque intervenire con propri provvedimenti per porre rimedio a situazioni eccezionali connesse all'esercizio dell'attività oggetto del procedimento amministrativo di pianificazione operativa, non contemplate e/o non gestibili in base all'allegato accordo procedimentale;

RICORDATO inoltre che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione comunale può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno della Ditta proponente, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

VISTO l'allegato "A", schema di accordo finalizzato alla determinazione del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi dell'art.11 della Legge 241/1990 e dell'art.6 della Legge regionale n.11/2004;

VISTI inoltre:

- Tavola A – planimetria scala 1:2.000, 1:5.000, estratto di mappa, CTR, PRG e OROTOFOTO presentata in data 29/12/2016;
- Tavola B – planimetria scala 1:1.000 Viabilità locale di interesse pubblico, presentata in data 29/12/2016;
- TAVOLA C – planimetria scala 1:500 "rotatoria tra Via dell'artigianato e Via Giorgione " presentata in data 29/12/2016;
- Tavola D – planimetria scala 1:500, opere beneficio pubblico ambito "B" presentata in data 29/12/2016;

DATO atto che lo schema di l'accordo è stato sottoposto anche all'esame della competente Commissione Consiliare Consultiva Comunale in varie sedute di cui l'ultima in data 09 novembre 2018 nonché copia dello stesso schema di accordo è stato trasmesso ai membri della predetta commissione;

VISTO il Codice dei Contratti ai sensi del D.L.vo n.50/2017 (ex D.L.vo50/2016) e ss. mm. ed ii.;

DATO atto che lo schema di accordo di cui al parere della Giunta Comunale nr.229 del 29/11/2018 è stato sottoposto all'esame anche alla Provincia, quale copianificatore, in sede di richiesta di parere ai fini dell'adozione del P.A.T., parere reso in data 23/01/2019;

VISTO il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P. approvato con D.G.R.V. n.1137 del 23/03/2010;

VISTA la legge regionale nr.11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge nr.241 del 07 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il Testo Unico degli Enti locali nr.267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 9, n. 3 voti contrari (Consiglieri Regosa, Gregoris e Cunial), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri (compreso il Sindaco) presenti e votanti

### **DELIBERA**

1. di approvare lo schema di accordo **procedimentale** ai sensi dell'ex art.6 della legge regionale nr.11 del 23 aprile 2012 e successive modificazioni ed integrazioni nonché secondo quanto previsto dall'art.11 della Legge 241 del 07 agosto 1990 e ss. mm. ed ii., individuato come allegato "A" e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, richiamando espressamente tutte le indicazioni in esso contenute;
2. di approvare altresì la "Valutazione di congruità della convenienza pubblica" citata nelle premesse della presente, dando atto che il medesimo allegato, in merito alla percentuale perequativa di plusvalenza, ha previsto l'applicazione della percentuale pari al 60%;
3. di prendere atto di quanto indicato negli allegati Tavole "A", "B", "C" e "D", citati in premessa, ma non allegati al presente provvedimento, quali elementi di indirizzo da verificare in sede di redazione del P.I. di cui alla L.R. nr.11 del 23 aprile 2004 e pertanto solo in tale sede saranno definiti puntualmente tutti gli aspetti urbanistico-architettonici;
4. di dare atto che l'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede (primo Piano di Assetto del Territorio – P.A.T. -) e pertanto, ai sensi dell'art.6 della legge regionale nr.11/2004, sarà soggetto con l'adozione del P.A.T. alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione e quindi è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato;
5. di stabilire altresì che in conseguenza del presente atto, è necessaria una ridefinizione della

disciplina urbanistica vigente, da indicare sia in sede di P.A.T. e definire ed attuare in sede di Piano degli Interventi (P.I.) secondo le direttive , prescrizioni e vincoli previsti dal P.A.T. medesimo;

6. di stabilire che lo schema di accordo – allegato “A” - , così come sarà approvato da questo Consiglio Comunale, dovrà essere sottoscritto tra le parti prima del deposito del P.A.T. adottato per le forme di pubblicità, previo comunque le verifiche o l'acquisizione delle autocertificazioni da parte delle ditte proponenti;
7. di stabilire che l'accordo e suoi richiamati allegati, dovranno essere anche registrati nelle forme di legge;
8. di incaricare il responsabile dell'ufficio urbanistica a rappresentare il Comune di Asole ai fini della sottoscrizione dell'allegato accordo;
9. di trasmettere copia della presente alle ditte proponenti, meglio in premessa individuate ai fini di procedere con quanto al precedente punto 6;
10. di dare atto che viene meno l'atto di Rep.465 del 21/12/2012 sottoscritto tra le parti e richiamato in premessa, in quanto sarà sostituito da uno nuovo come da precedente punto 6..
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione, espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri, voti favorevoli n. 9, n. 3 voti contrari (Consiglieri Regosa, Gregoris e Cunial).



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019** / **9**

Ufficio Proponente: **Ufficio Urbanistica - Ambiente**

Oggetto: **ACCORDO FINALIZZATO ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DISCREZIONALE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.11 L.241/1990 E/O ARTT.6-7 DELLA L.R. N.11/2004; APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO; DITTE SEVEN-AGRIBOX**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Urbanistica - Ambiente)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole per il solo procedimento e secondo l'allegato B

Data 22/02/2019

Il Responsabile di Settore

Maurizio Bonifacio

## Parere Contabile

Ufficio Urbanistica - Ambiente

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Sabrina Pellizzari

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
MIGLIORINI MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FOMMEI CLAUDIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Asolo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Migliorini Mauro;1;47765111595308785641426325594221583288  
FOMMEI CLAUDIO;2;6829318



# COMUNE ASOLO

Provincia di Treviso

## DELIBERA N. 6 del 28/02/2019

OGGETTO: ACCORDO FINALIZZATO ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DISCREZIONALE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.11 L.241/1990 E/O ARTT.6-7 DELLA L.R. N.11/2004; APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO; DITTE SEVEN-AGRIBOX

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 19/03/2019 al 03/04/2019 ed è divenuta esecutiva il 29/03/2019.

Il Vice Segretario Generale  
Carinato Chiara

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Asoło. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CARINATO CHIARA;1;3314438